



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif LLPP 92-25/SP/sub

Mestre, 5 febbraio 2026

DETERMINA AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI SRL

Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di bonifica dei suoli con misure di messa in sicurezza del sito "ex Cave Casarin - Stralcio 3 Lotto 2 conclusivo" - in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4 – Bonifica del "suolo siti orfani". Codice CIG B80F3E36F3. Codice CUP F74D22003440006

Il Responsabile Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso che

- con atto del 28/08/2025 prot. n. 78865/2025 il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti autorizzava l'indizione di una Procedura Negoziata per l'esecuzione dei lavori di bonifica dei suoli con misure di messa in sicurezza del sito "ex Cave Casarin - Stralcio 3 Lotto 2 conclusivo" ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 36/2023 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara con esclusione automatica ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a 5;
- con provvedimento di aggiudicazione immediatamente efficace del 10/11/2025 prot. n. 104249/2025 si approvavano le risultanze delle operazioni di gara e si aggiudicavano i lavori di bonifica dei suoli con misure di messa in sicurezza del sito "ex Cave Casarin - Stralcio 3 Lotto 2 conclusivo" all'operatore economico VPS Srl di Codevigo (PD) per il prezzo complessivo offerto per l'esecuzione dei lavori di Euro 863.144,47 di cui Euro 42.392,39 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa, verso un ribasso percentuale offerto del 14,25%;
- in data 11/12/2025 è stato stipulato il contratto d'appalto prot. n. 117926/2025 per i lavori in oggetto;
- l'appaltatore in data 9/01/2026 ha chiesto l'autorizzazione ad affidare in subappalto i lavori rientranti nella categoria OS24 per verde e arredo urbano alla ditta Adriatica Strade Costruzioni Generali srl di Castelfranco Veneto (TV) per un importo di € 200.019,76 di cui 9.000,00 euro per oneri per la sicurezza inclusi, IVA esclusa.
- L'appaltatore in fase di offerta aveva dichiarato di voler subappaltare, in quanto sprovvisto dei requisiti, i lavori relativi alla Categoria SOA scorporabile e subappaltabile OS24 inerenti l'oggetto dell'appalto, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;



- che le opere oggetto dell'istanza di autorizzazione al subappalto del 9/01/2026 corrispondono a quelle individuate dall'appaltatore in sede di offerta;
- Che la prevalente esecuzione delle lavorazioni oggetto della categoria prevalente resta affidata all'appaltatore ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

atteso che

- tra l'appaltatore e il subappaltatore non sussistono forme di collegamento o controllo a norma dell'articolo 2359 del codice civile;
- l'appaltatore ha prodotto la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 come prescritto dall'art. 119, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 nonché dichiarazione attestante il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023, in particolare ha prodotto la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione richiesti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- l'appaltatore ha prodotto la dichiarazione del subappaltatore con cui assume gli obblighi previsti dall'art. 119 comma 12 primo e secondo periodo del D. Lgs. 36/2023;
- Nel contratto di subappalto del 9/01/2026, ai sensi del comma 12, ultimo periodo, dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, l'appaltatore si è dichiarato solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- l'appaltatore ha prodotto la dichiarazione del subappaltatore resa ai sensi dell'art. 14 D.Lgs 81/2008;
- il Responsabile del Progetto ha verificato il possesso, da parte dell'impresa subappaltatrice, dei requisiti di cui all'art. 90, comma 9 lettere a), b) e b-bis) del D.Lgs. 81/2008;
- ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D. Lgs. 36/2023, il Responsabile del Progetto ha verificato che i costi della sicurezza e della manodopera sono corrisposti al subappaltatore senza alcun ribasso;
- il Responsabile del Progetto ha altresì verificato che i prezzi relativi al contratto di subappalto garantiscono gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- l'Appaltatore ha provveduto al deposito del contratto di subappalto e della documentazione inerente la ditta Adriatica Strade Costruzioni Generali srl di Castelfranco Veneto (TV);
- l'impresa subappaltatrice applica ai suoi dipendenti il CCNL Edile Industria;
- è stato acquisito il certificato DURC dell'impresa subappaltatrice che risulta regolare;
- sono state avviate presso gli enti competenti le verifiche sulle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali rese dal subappaltatore che sono risultate regolari;

- Che l'impresa subappaltatrice risulta regolarmente iscritta alla White List della prefettura di Treviso;
- Veritas spa ha verificato altresì, tenuto conto del disposto dell'art. 27 comma 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti", che l'operatore economico è in possesso di attestazione di qualificazione SOA in classifica superiore alla II^a;
- Risulta rispettata la soglia di affidamento di cui all'art. 119 comma 2 D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii. penultimo periodo in considerazione dell'importo delle attività da affidare in subappalto e della qualificazione dell'impresa subappaltatrice quale micro/piccola/media impresa;

Considerato che

- la ditta proposta come subappaltatrice risulta in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;

DETERMINA

di dare atto che

- la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di autorizzare

- l'appaltatore ad affidare in subappalto per le ragioni indicate in premessa alla ditta Adriatica Strade Costruzioni Generali srl di Castelfranco Veneto (TV), Via Circonvallazione Est n.5, C.F/P.IVA 03738520265, i lavori rientranti nella categoria OS24 per verde e arredo urbano per un importo di € 172.747,87 di cui 8.637,60 euro per oneri per la sicurezza inclusi, IVA esclusa, corrispondente all'importo delle lavorazioni in OS24 derivante dall'aggiudicazione per effetto dell'applicazione dello sconto offerto in sede di gara, opere riconducibili alla categoria scorporabile e subappaltabile OS24, così come meglio descritte nel contratto di subappalto che qui si richiama integralmente alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023, precisando che:
 - l'appaltatore è obbligato al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 anche per i pagamenti corrisposti ai subappaltatori e subfornitori e che tutti i relativi pagamenti dovranno riportare nella causale il codice CIG B80F3E36F3 e il codice CUP F74D22003440006;
 - che ai sensi dell'art. 119 comma 12 ultimo periodo D. Lgs. 36/2023 l'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
 - si procederà al pagamento diretto del subappaltatore vista l'espressa clausola contenuta nel

contratto di subappalto sottoscritto tra le parti;

- prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve integrare la tabella di cantiere con il nominativo del subappaltatore, in ossequio a quanto previsto dall'art. 119, comma 15 del D. Lgs. 36/2023;
- il subappaltatore, tramite l'appaltatore, è tenuto a trasmettere all'ufficio di Direzione Lavori la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi e antinfortunistici;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. u) del D. Lgs. 81/08 l'appaltatore è tenuto a munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. In ottemperanza all'art. 5 della L. 136/2010 la tessera di riconoscimento, inoltre, deve contenere anche la data di assunzione e gli estremi dell'autorizzazione al subappalto;
- che, al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii., trovi applicazione la clausola di revisione prezzi prevista nel contratto di subappalto sopra richiamato;

di disporre

- che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai propri lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- Di procedere alle pubblicazioni ai fini della trasparenza disposte dall'art. 28 del D. Lgs. 36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.